



## Raccolta della giurisprudenza

### **Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 luglio 2014 – Vila Vita Hotel und Touristik / UAMI – Viavita (VIAVITA)**

**(causa T-204/12)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VIAVITA — Marchi nazionali denominativo anteriore VILA VITA PARC e figurativo anteriore VIAVITA — Assenza di un serio utilizzo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»

*Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo — Scopo e ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a)] (v. punti 23-25)*

#### **Oggetto**

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° marzo 2012 (procedimento R 419/2011-1), relativa ad un'opposizione tra la Vila Vita Hotel und Touristik GmbH e la Viavita.

#### **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vila Vita Hotel und Touristik GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Viavita.